



Direzione Regionale della Sardegna

Ufficio Attività Immobiliari

Direzioni Provinciali
Uffici provinciali territorio

Allegati: 1

OGGETTO: Dichiarazioni Docfa – rettifica della data di fine lavori per errore materiale.

Questo ufficio è stato interpellato, per le vie brevi, per conoscere il comportamento che gli Uffici provinciali – Territorio devono adottare nel caso in cui il tecnico redattore di una dichiarazione Docfa presenti una istanza di riesame tendente a correggere l'erronea indicazione della data di fine lavori, riportata nella stessa, dalla quale discenda una sanzione per violazione dei termini di cui all'art. 34 quinquies, comma 2 del D.L. 10/01/2006, convertito con modificazioni nella legge 9/03/2006, n. 80.

Al riguardo, parimenti al parere reso per analoghe fattispecie dalla (ex) Direzione Centrale Catasto e Cartografia, lo scrivente non ravvisa la necessità che l'Ufficio apporti una rettifica alla data di fine lavori evidenziata nella dichiarazione Docfa, in quanto tale informazione, all'attualità, non viene inserita negli atti catastali. E' invece opportuno che l'Ufficio accerti la veridicità che si tratti effettivamente di un errore materiale verificatosi nella compilazione del documento Docfa.

Ai fini della verifica l'Ufficio dovrà pertanto acquisire, in primo luogo, oltre all'istanza del professionista:

- una dichiarazione sostitutiva, redatta conformemente agli artt. 47 e 76 del D.P.R. del 28/12/2000. N. 445, sottoscritta dal Direttore dei lavori, che dovrà certificare l'esatta data di fine lavori delle unità immobiliari menzionate nel documento di cui si chiede la rettifica;
- tutta quella documentazione edilizia con gli ulteriori elementi che possono essere esibiti per comprovare la richiesta di annullamento.

Un originale del documento è archiviato presso l'Ente emittente

Tale dichiarazione, di cui si allega fac-simile, rilasciata ai sensi degli del D.P.R. 445/2000 (penalmente rilevante), assume valore probatorio della dichiarazione sostitutiva e rappresenta una realtà dichiarata dal professionista direttore dei lavori (oppure dal committente, se del caso). La stessa, infatti, come ampiamente affermato anche dalla Suprema Corte, sebbene non costituisca elemento probatorio dirimente in ordine alla data di ultimazione dei lavori, rappresenta un importante elemento di valutazione che, unitamente ad altri elementi, anche indiziari, possono indurre a concludere la corrispondenza a verità o meno di essa (Consiglio di Stato IV n. 2063 del 5 maggio 2017).

Per maggior completezza, quindi, potrà essere prodotta ulteriore documentazione che avvalori la suddetta richiesta quali contratti di fornitura di servizi (Luce, acqua, ecc.).

Per consentire una corretta ricostruzione della vicenda, è opportuno che nella fase di protocollazione dell'istanza e della connessa documentazione a corredo sia effettuato un collegamento al protocollo di riferimento assegnato alla dichiarazione Docfa.

Qualora lo ritenga opportuno, l'interessato potrà presentare una nuova dichiarazione Docfa in sostituzione di quella contenente la data di fine lavori errata.

Il responsabile dell'Ufficio valuterà l'opportunità di procedere alla verifica della dichiarazione sostitutiva pervenuta, presso il competente Ufficio del Comune interessato, al quale le dichiarazioni di fine lavori sono inoltrate ai sensi del *DPR 380/2001 "testo unico dell'edilizia"* e succ. modificazioni.

A conclusione del richiamato procedimento, sulla base di quanto appurato, l'Ufficio competente procederà all'eventuale annullamento dell'atto di contestazione della sanzione.

Gli Uffici in indirizzo sono pregati di informare gli ordini professionali in merito agli adempimenti derivanti dalle problematiche in questione.

Per il dirigente ad interim Carmelo Rau
IL FUNZIONARIO DELEGATO

Enrico Fisanotti
firmato digitalmente